

Il Consiglio,

- rilevato che l'esame delle proposte tabellari per il triennio 2017/2019 ha fatto emergere la necessità di adeguare la normativa secondaria alle mutate esigenze degli uffici con riguardo alla delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia;

che, in particolare, è stata da più parti evidenziata la necessità di consentire l'assegnazione di tali affari anche al di fuori degli stringenti limiti oggettivi oggi imposti dall'art. 85 della circolare, secondo il quale *“l'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio diversi dal presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti”*;

- che tale esigenza, emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Settima Commissione, è legata all'imponente mole che tali affari hanno assunto soprattutto negli uffici di grandi dimensioni e all'assoluta necessità di fornire una tempestiva risposta di giustizia in situazioni delicate che coinvolgono la tutela non solo degli interessi dei coniugi ma anche dei figli minori;

- ritenuto pertanto opportuno procedere ad una modifica dell'art. 85, norma oggi relativa in via generale al *potere di delega* da parte del presidente del Tribunale, prevedendo un'apposita ed ulteriore norma (art. 85 bis), relativa proprio e soltanto alla *delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia*;

- ritenuto in proposito necessario che la modifica normativa di cui si tratta debba farsi carico delle problematiche appena indicate ma, allo stesso tempo, non possa ignorare il testo e le finalità poste alla base delle norme primarie tuttora vigenti;

- osservato a questo riguardo che gli artt. 706, 707, 708 e 711 c.p.c. prevedono espressamente che le prime udienze delle separazioni giudiziali (e consensuali) siano tenute dal *“presidente”*, differenziando tali competenze da quelle successive spettanti al *“giudice istruttore”* (art. 708, comma 3, c.p.c.);

- che, ancor più chiaramente, l'art. 4 della legge n. 898/1970 attribuisce al *“presidente del tribunale”* la competenza per le prime udienze dei divorzi contenziosi, specificando che dopo

di esse il presidente “*nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo*” (comma 8);

- considerato che tali norme hanno una duplice finalità, ossia garantire che la prima risposta giudiziaria nella materia familiare sia tendenzialmente uniforme e venga affidata a magistrati che possano essere percepiti dalle parti come maggiormente autorevoli;

- che, infatti, il contenuto dell’ordinanza presidenziale dei giudizi di separazione e di divorzio non soltanto ha natura *lato sensu* cautelare, ma, soprattutto, può riferirsi a decisioni anche di natura non patrimoniale e potenzialmente irreversibili, specie per i figli minorenni;

- ritenuto pertanto che la normativa secondaria violerebbe lo spirito delle norme primarie sopra riportate ove consentisse la delega indifferenziata e senza vincoli ai singoli giudici delle udienze presidenziali in materia di famiglia;

- che, quindi, la delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia deve costituire pur sempre un’eccezione e deve essere circondata da plurime ed adeguate cautele, volte *in primis* a valorizzare la specializzazione nella materia familiare, così come già previsto per altro verso dall’art. 63 della Circolare;

- che adeguata concretizzazione di tali criteri direttivi possono essere le seguenti previsioni:

▪ nei Tribunali dove vi è un presidente di sezione che si occupa della materia della famiglia è possibile che le funzioni presidenziali in materia familiare gli siano delegate, così come già previsto fino ad ora. E’ bene in proposito precisare che, ove la carica di presidente di Tribunale sia vacante, le funzioni presidenziali in esame sono attribuite al presidente del Tribunale facente funzione, il quale può delegarle così come può fare il presidente del Tribunale titolare;

▪ è possibile che le funzioni presidenziali in materia di famiglia siano delegate anche a magistrati diversi dal presidente di sezione cui è attribuita la materia. Tale ipotesi si configura pur sempre come un’eccezione rispetto alla regola e va motivata dal dirigente dell’ufficio con riferimento a significativi carichi di lavoro dell’ufficio, a significative sopravvenienze ovvero a gravi scoperture d’organico; il tutto principalmente allo scopo di garantire una celere fissazione della prima udienza dei giudizi di separazione e divorzio e, consequenzialmente, una celere emissione dei provvedimenti “*temporanei ed urgenti*”;

- Per evitare però che tale delega sia indifferenziata e senza vincoli, il che contrasterebbe con il quadro normativo primario sopra riportato, i magistrati delegati diversi dal presidente di sezione che si occupa della materia familiare devono essere individuati nei magistrati addetti alla sezione specializzata della famiglia ovvero in presidenti di sezione diversi dal presidente della sezione famiglia. In entrambi i casi, infatti, si riesce ad evitare una delega indifferenziata, posto che nel primo caso le funzioni presidenziali saranno svolte da magistrati che trattano stabilmente la materia e si confrontano continuamente con i colleghi della sezione nei collegi che compongono; nel secondo caso le funzioni presidenziali saranno conferite a magistrati particolarmente esperti e qualificati. Nei Tribunali ove è assente la sezione specializzata della famiglia, la delega a magistrati diversi dal presidente della sezione è possibile soltanto se conferita ad un numero limitato di giudici, preferibilmente muniti di adeguate competenze nella materia familiare, allo scopo comunque di realizzarne una compiuta specializzazione;
- Sempre per le finalità di cui sopra, ed inoltre per garantire l'effettività del confronto giurisprudenziale in sezione, la delega a magistrati diversi dal presidente di sezione deve comunque lasciare al presidente del Tribunale e/o al presidente di sezione un'adeguata quota del relativo carico di lavoro, che dovrà comprendere in maniera bilanciata sia procedure contenziose (separazioni giudiziali e divorzi contenziosi) sia procedure non contenziose (separazioni consensuali e divorzi congiunti), onde evitare che il presidente del Tribunale ed il presidente di sezione riservino a se stessi tutte le procedure non contenziose e deleghino in blocco agli altri giudici tutte le procedure contenziose, che notoriamente richiedono un impegno ben maggiore ed hanno un impatto sociale più significativo. E' bene precisare che, specie nei grandi Tribunali, il dirigente dell'ufficio potrà stabilire che vi siano più presidenti di sezione che si occupino della materia della famiglia ed ai quali le udienze presidenziali possano essere delegate;
- nell'ipotesi di delega a magistrati diversi dal presidente di sezione cui è attribuita la materia della famiglia, quest'ultimo dovrà curare con particolare attenzione che le riunioni ex art. 47 *quater* del regio decreto n. 12/1941, oltre ad essere effettive, siano finalizzate al coordinamento ed allo scambio di informazioni ed esperienze nella materia familiare. Nei Tribunali ove la

delega avvenga in favore di presidenti di sezione cui non è attribuita la materia della famiglia, gli stessi dovranno partecipare alle riunioni ex art. 47 quater organizzate dal presidente della sezione famiglia;

▪ le variazioni tabellari aventi ad oggetto la delega delle funzioni presidenziali potranno essere dichiarate esecutive soltanto con il parere unanime del Consiglio giudiziario, con le modalità previste dall'art. 40 della Circolare delle tabelle. Ciò anche nei casi in cui, in base all'art. 38, sarebbe legittimo l'utilizzo della procedura ivi prevista, la quale consente alla variazione deliberata dal presidente del Tribunale di essere immediatamente esecutiva anche in assenza del parere del Consiglio giudiziario;

- ritenuto infine opportuno precisare che i presidenti di Tribunale hanno sessanta giorni di tempo dalla comunicazione della presente delibera per provvedere ad apposita variazione tabellare qualora le tabelle vigenti che riguardino la materia in esame siano in contrasto con le nuove norme qui approvate;

- che, specularmente, il Consiglio provvederà a valutare sulla base delle norme così come qui modificate, e per la parte che qui interessa, le proposte tabellari ancora non deliberate:

pertanto, si

DELIBERA

a) di sostituire l'art. 85 della Circolare sulle tabelle con il seguente testo:

Articolo 85

Potere di delega

1. L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, avviene con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione. Il relativo provvedimento va inserito tempestivamente nel sistema informatico.

b) di introdurre nella Circolare sulle tabelle il seguente art. 85 bis:

Articolo 85 bis

La delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia

- 1. Le funzioni presidenziali in materia di famiglia possono essere delegate, in tutto o in parte, al Presidente di sezione al quale è attribuita la materia della famiglia, con le modalità previste dall'art. 85;*
- 2. Anche allo scopo di garantire una celere fissazione della prima udienza, in situazioni eccezionali, come ad esempio carichi di lavoro dell'ufficio e sopravvenienze particolarmente elevati ovvero gravi scoperture dell'organico, da indicare in via specifica e nei modi previsti dall'art. 85, è possibile che una quota delle udienze presidenziali in materia di famiglia, comprendente in eguale misura procedimenti contenziosi e non contenziosi, sia delegata a magistrati diversi dal Presidente di sezione al quale è attribuita la materia; tale quota deve comunque lasciare al Presidente del Tribunale, o al Presidente di sezione cui è attribuita la materia, un'adeguata quota del carico, comprendente in eguale misura procedimenti contenziosi e non contenziosi;*
- 3. La delega di cui al comma 2 può essere conferita a magistrati assegnati alla sezione specializzata addetta alla materia della famiglia ovvero a presidenti di sezione ai quali non è attribuita la materia della famiglia. In assenza della sezione specializzata addetta alla materia della famiglia, la delega può essere conferita ad un numero limitato di giudici, individuati preferibilmente tra coloro che hanno maturato significative competenze nella materia della famiglia, e comunque in modo da realizzarne un'adeguata specializzazione;*
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il Presidente di sezione al quale è attribuita la materia della famiglia provvede, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 47 quater del regio decreto n. 12/1941 e successive modifiche, ad assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni ed esperienze sia tra i magistrati che comunque svolgono le udienze presidenziali sia tra tutti i magistrati comunque assegnati al settore della famiglia;*

5. Le variazioni tabellari aventi ad oggetto la delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia possono essere dichiarate esecutive unicamente con la procedura prevista dall'art. 40 della Circolare, con esclusione della procedura prevista dall'art. 38.